



CITTA' DI
SANNAZZARO DE' BURGONDI
Provincia di Pavia

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 33 del 27.09.2018

Modificato con deliberazione n. 33 del 18.07.2019

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Territorio e sede comunale
- Art. 2 - Ruolo e attribuzioni del Comune
- Art. 3 - Organizzazione del Comune
- Art. 4 - Regole dell'azione comunale
- Art. 5 - Stemma e gonfalone
- Art. 6 - Azioni positive

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE

- Art. 7 - Gli organi del Comune

CAPO I - Il Consiglio Comunale

- Art. 8 - Composizione
- Art. 9 - Il Consiglio comunale. Presidenza
- Art. 10 - Ruolo di indirizzo e controllo
- Art. 11 - Competenze deliberative
- Art. 12 - Gruppi consiliari
- Art. 13 - Principi sul funzionamento del Consiglio comunale
- Art. 14 - I Consiglieri comunali
- Art. 15 - Diritti dei consiglieri
- Art. 16 - Doveri dei consiglieri
- Art. 17 - Commissioni
- Art. 18 - Commissioni di indagine

CAPO II - Il Sindaco

- Art. 19 - Ruolo del Sindaco
- Art. 20 - Competenze del Sindaco
- Art. 21 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 22 - Attribuzioni organizzative
- Art. 23 - Vicesindaco
- Art. 24 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

CAPO III - La Giunta Comunale e gli Assessori.

- Art. 25 - Ruolo e competenze della Giunta
- Art. 26 - Composizione della Giunta
- Art. 27 - Comunicazioni del Sindaco al Consiglio comunale sulla composizione ed organizzazione della Giunta
- Art. 28 - Principi sul funzionamento della Giunta
- Art. 29 - Ruolo e competenze degli assessori
- Art. 30 - Revoca di assessori; dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di assessore

CAPO IV - Il Segretario Comunale

- Art. 31 - Nomina e competenze del Segretario comunale
- Art. 32 - Attribuzioni

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - Principi Generali

Art. 33 - Principi

Art. 34 - Strumenti

CAPO II - Le libere forme associative

Art. 35 - Libere associazioni

Art. 36 - Partecipazione alla gestione dei servizi

CAPO III - Le Consulte comunali

Art. 37 - Consulte

Art. 38 - Rapporti con le associazioni

Art. 39 - Rapporti con gli organi del Comune

Art. 40 - Poteri delle consulte

Art. 41 - Informazioni alle consulte

CAPO IV - Le Frazioni

Art. 42 - Le Frazioni

CAPO V - Le consultazioni dirette dei cittadini

Art. 43 - Consultazioni

Art. 44 - Modalità per la convocazione

Art. 45 - Disciplina dell'assemblea

Art. 46 - Determinazioni dell'assemblea

Art. 47 - Effetti delle decisioni dell'assemblea

Art. 48 - Assemblee limitate a categorie di cittadini o ai residenti in Frazione

Art. 49 - Altre consultazioni

CAPO VI - Consultazioni Referendarie

Art. 50 - Referendum consultivo

Art. 51 - Oggetto

Art. 52 - Proposta

Art. 53 - Quesito

Art. 54 - Esito

Art. 55 - Effetti

Art. 56 - Disciplina del referendum

CAPO VII - Altre forme di partecipazione

Art. 57 - Istanze, petizioni e proposte

Art. 58 - Istanze

Art. 59 - Petizioni

Art. 60 - Proposte.

Art. 61 - Disposizioni comuni

Art. 62 - Diritto generale d'istanza

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - Organizzazione oggettiva

Art. 63 - Principi organizzativi

Art. 64 - Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo

Art. 65 - Rapporti tra le strutture funzionali

Art. 66 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

CAPO II - Organizzazione soggettiva

Art. 67 - Contratti a termine di diritto privato

Art. 68 - Contratti di prestazione d'opera.

CAPO III - Organizzazione dei servizi

Art. 69 - Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali

Art. 70 - Forme di gestione

Art. 71 - Gestione in economia dei servizi pubblici

Art. 72 - Affidamento in concessione a terzi

TITOLO V - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 73 - Criteri generali

Art. 74 - Convenzioni per la gestione di servizi

Art. 75 - Convenzioni per l'utilizzazione di uffici di altri Comuni

Art. 76 - Convenzioni per l'utilizzazione di uffici comunali da parte di altri Comuni

Art. 77 - Accordi di programma

Art. 78 - Conferenze di servizi

Art. 79 - Salvezza di discipline speciali

Art. 80 - Unione fra Comuni: criteri per l'adesione

TITOLO VI - L'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - La Programmazione

Art. 81 - Partecipazione alle programmazioni di livello superiore

CAPO II - I Regolamenti

Art. 82 - Procedure di formazione

Art. 83 - Forme di esternalizzazione

TITOLO VII - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

Art. 84 - Esercizio del diritto di accesso

Art. 85 - Limitazioni al diritto di accesso

Art. 86 - Accesso alle informazioni

TITOLO VIII - ISTITUTI DI TRASPARENZA

Art. 87 - Collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata

Art. 88 - Rapporto al Consiglio

TITOLO IX - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 89 - Ordinamento e principi

Art. 90 - Contratti

Art. 91 - Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

Art. 92 - Controlli interni

Art. 93 - L'Organo di Revisione

Art. 94 - Attività di controllo dell'Organo di Revisione

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 - Efficacia dello Statuto

Art. 96 - Disposizione transitoria

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale si estende per chilometri quadrati 23,29 e comprende, oltre a Sannazzaro de' Burgondi che è il capoluogo, le frazioni di Buscarella, Mezzano e Savasini, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Confina con i Comuni di: Ferrera Erbognone, Scaldasole, Pieve Albignola e Mezzana Bigli.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Sannazzaro de' Burgondi in via Cavour 18.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. Se particolari esigenze lo richiedono detti organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 2 – Ruolo e attribuzioni del Comune

1. Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi è, a norma degli articoli 5 e 128 della Costituzione, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.
2. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi che la collettività locale va individuando e determina in relazione ad essi i contenuti della propria azione.
3. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato, alla Regione e alla Provincia.
4. Il Comune determina, nell'ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina l'uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.
5. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 - Organizzazione del Comune

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e strutture funzionali, tra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell'azione amministrativa e l'efficienza, anche economica, dei servizi.
2. Il Comune privilegia, nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni.

Art. 4 - Regole dell'azione comunale

1. Gli atti comunali enunciano l'interesse della collettività che ne ha determinato l'adozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.
2. Il Comune promuove la partecipazione della collettività locale all'individuazione delle scelte programmatiche e garantisce il controllo sociale sulla loro attuazione.
3. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma, riconosciuto con provvedimento in data 4 giugno 1987 del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri e trascritto nei registri dell'ufficio araldico addì 9 ottobre 1987 pagina numero 77 registro anno 1987.
2. Insegna del comune, nelle cerimonie ufficiali, e nelle altre pubbliche ricorrenze, è il gonfalone, riconosciuto con il medesimo provvedimento di cui al comma precedente.

3. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone sono quelle risultanti dagli elaborati grafici allegati al presente Statuto.
4. Il gonfalone deve essere sempre accompagnato dal sindaco o da chi ne fa le veci e scortato da un agente di polizia municipale.
5. L'uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentito, previa autorizzazione del Sindaco.
6. Il Comune si fregia del titolo "città", riconosciuto con provvedimento in data 13 dicembre 2011 del presidente della repubblica su proposta del ministro dell'interno.

Art. 6 - Azioni positive

1. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'effettuazione di azioni positive per superare le condizioni di fatto che impediscono la pari opportunità tra uomo e donna e per favorire le categorie sociali più deboli, con particolare riferimento ai portatori di handicap. Il Comune promuove altresì la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti attraverso gli organismi di cui all'art. 36 comma 1.

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 7 - Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.

CAPO I - Il Consiglio Comunale

Art. 8 - Composizione

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all'elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o cittadinanza, ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.
3. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 9 - Il Consiglio comunale. Presidenza

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che predispone l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato dal Vicesindaco, qualora sia componente del Consiglio comunale, altrimenti dall'assessore più anziano tra quelli che facciano parte del Consiglio comunale.
4. Le sedute consiliari in assenza del Sindaco sono presiedute dal Vicesindaco, qualora sia componente del Consiglio comunale, altrimenti dall'assessore più anziano tra quelli che facciano parte del Consiglio comunale; qualora nessun assessore presente faccia parte del Consiglio comunale, la seduta è presieduta dal consigliere anziano, tale essendo colui che abbia riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio comunale o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.

Art. 10 - Ruolo di indirizzo e controllo

1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale, tra l'altro:
 - a. discute ed approva, secondo le procedure di cui al comma 2, gli indirizzi generali di governo che dovranno essere attuati dal Sindaco e dai soggetti tramite i quali si svolge l'azione comunale;
 - b. esamina la relazione che, con cadenza almeno annuale, il Sindaco rassegna sul funzionamento degli uffici e servizi comunali ed emana, anche alla luce dei rilievi e proposte enunciati dal Revisore dei conti, indirizzi generali finalizzati a favorirne il buon andamento;
 - c. definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare accordi di programma attinenti ad oggetti di competenza del Consiglio comunale ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti dell'accordo di programma concordato, assumendo, se del caso, le deliberazioni consequenziali;
 - d. discute ordini del giorno, interpellanze, e mozioni, esprimendo, ove previsto, un voto sulle stesse.
2. Il Consiglio esamina ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presentate dal Sindaco. A tal fine il Consiglio comunale valuta la proposta, recependone i contenuti ovvero introducendovi modifiche e integrazioni ovvero innovando rispetto ad essa.

Art. 11 - Competenze deliberative

1. Spettano al Consiglio comunale le competenze deliberative previste dalla legge.

Art. 12 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali aderiscono ai gruppi consiliari, con le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente al nome del capogruppo.
2. Il Regolamento prevede l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 13 - Principi sul funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina in particolare:
 - a. le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte;
 - b. il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute;
 - c. le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d. le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 14 - I Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

Art. 15 - Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari hanno diritto di accesso in qualunque tempo ai documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune, ivi compresi quelli riservati, temporaneamente o in via definitiva, ai sensi dell'articolo 86 (riformulato); il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo; i consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dagli uffici degli Enti dipendenti o controllati e delle strutture associative comunali nonché dai concessionari di servizi comunali le informazioni utili per l'espletamento del mandato.

2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati per tutta la durata della loro riservatezza.
3. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione sugli oggetti di competenza del Consiglio comunale, nonché facoltà di emendamento riguardo alle proposte in discussione in Consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali possono presentare al Sindaco interrogazioni o richieste di riscontri ispettivi; il Sindaco dà risposta scritta entro trenta giorni; i consiglieri possono altresì presentare interpellanze, mozioni o odg, il tutto come meglio disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e della giunta salvo che sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri la convocazione del Consiglio comunale per la discussione della mozione.

Art. 16 - Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. La mancata e ingiustificata partecipazione dei Consiglieri è disciplinata dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali. Il Regolamento del Consiglio disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 18 - Commissioni di indagine

1. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio comunale può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione anche per richiesta di un solo consigliere; la delibera istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.
2. La commissione d'indagine è formata dai Capigruppo o da loro delegati in via permanente; il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento del funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta .
3. Il Consiglio comunale discute degli esiti dell'indagine entro i termini fissati dal Regolamento dalla data di remissione della relazione da parte della commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.
4. La presidenza delle Commissioni d'indagine è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento. Tale previsione si estende alla presidenza delle Commissioni permanenti o speciali, quando esse assumano esclusive funzioni di controllo o di garanzia.

CAPO II - Il Sindaco

Art. 19 - Ruolo del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune cui provvede con la collaborazione degli assessori da lui preposti alla cura di settori organici di attività; esercita l'iniziativa politico-amministrativa; è responsabile verso il Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti; formula direttive a specificazione di tali indirizzi; sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi comunali.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge quale autorità locale, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 20 - Competenze del Sindaco

1. Spetta al Sindaco l'emanazione degli atti di cui le leggi gli attribuiscono la competenza.
2. Compete comunque al Sindaco, nell'ambito delle attribuzioni amministrative comunali:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunali, fissandone l'ordine del giorno;
 - b. adottare ordinanze nelle materie di propria competenza;
 - c. presentare al Consiglio, sentita la giunta, entro i termini fissati dalla normativa vigente, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, depositandone il testo presso la segreteria comunale nel rispetto del termine stabilito;
 - d. nominare il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
 - e. impartire direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f. promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g. coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione;
 - h. nominare i Responsabili di struttura;
 - i. nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi laddove esistano i presupposti politico-programmatici e di disponibilità;
 - j. nominare i componenti delle commissioni consultive comunali, salvo che la legge non preveda altrimenti.
 - k. Affidare a singoli consiglieri comunali la cura di progetti determinati e per un ambito temporale delimitato; il consigliere incaricato formula al sindaco proposte di intervento e vigila sulla efficace esecuzione dei provvedimenti assunti per l'attuazione del progetto.

Art. 21 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b. promuove, tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c. dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - d. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi da lui espressi.

Art. 22 - Attribuzioni organizzative

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzative:
 - a. stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri la convocazione del Consiglio comunale e presiedere i lavori ai sensi del regolamento;
 - b. convocare e presiedere la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- c. esercitare i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- d. proporre argomenti da trattare e disporre con atto informale la convocazione della Giunta che presiede;
- e. potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori. Il sostituto o delegato del Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prevista dalla legge.
- f. autorizzare le missioni degli Assessori e Segretario comunale;
- g. ricevere le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- h. ricevere le dimissioni degli Assessori.

Art. 23 - Vicesindaco

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vicesindaco.
2. Il Segretario comunale dà immediata comunicazione dell'avvenuta nomina al Prefetto.
3. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione ai Capigruppo entro tre giorni ed al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano, tale essendo il più anziano d'età tra i componenti della Giunta comunale.

Art. 24 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate dalla legge. Essa va depositata presso la segreteria comunale.
2. Le procedure relative alla mozione di sfiducia sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e della giunta.

CAPO III - La Giunta Comunale e gli Assessori.

Art. 25 - Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella definizione dell'iniziativa politico-amministrativa, nell'attuazione degli indirizzi generali enunciati dal Consiglio comunale e nella formulazione di direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'iniziativa per le deliberazioni del Consiglio comunale e nella predisposizione della relazione sull'attività svolta.
3. La Giunta assume tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio comunale o non attribuiti al Sindaco.

Art. 26 - Composizione della Giunta.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori consentito dalla legge. I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta, previo deposito del decreto di nomina presso la segreteria comunale.
2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta cittadini non facenti parte del Consiglio comunale; il loro curriculum vitae deve essere allegato al decreto di nomina.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.
4. Il Sindaco, nel nominare i componenti della Giunta, garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 27 - Comunicazioni del Sindaco al Consiglio comunale sulla composizione ed organizzazione della Giunta

1. Nel decreto di nomina della Giunta comunale il Sindaco, oltre a indicare il componente cui conferisce la carica di Vicesindaco, definisce gli ambiti di attività per settori organici alla cura dei quali intende nominativamente proporre ciascuno dei componenti della Giunta, eventualmente anche delegando l'emanazione di provvedimenti di competenza sindacale.
2. Qualora successivamente il Sindaco modifichi il riparto degli ambiti di attività definito nel decreto di nomina, ferma restando l'inerenza delle attribuzioni a settori organici, o la preposizione degli assessori ovvero revochi la delega eventualmente conferita all'emanazione di provvedimenti, le modifiche vengono comunicate ai Capigruppo nel termine di tre giorni ed al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 28 - Principi sul funzionamento della Giunta

1. Il regolamento sul funzionamento degli organi, disciplina il funzionamento della Giunta comunale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
3. Al Sindaco e agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 29 - Ruolo e competenze degli assessori

1. Le attribuzioni agli Assessori di competenze, raggruppate per settori omogenei, sono conferite con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento.
2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, sono notificati ai Capigruppo e comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 30 - Revoca di assessori; dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di assessore

1. I singoli Assessori possono essere revocati e sostituiti dal Sindaco, che ne dà comunicazione entro tre giorni ai capigruppo ed al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
2. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con decreto del Sindaco annunciato al Consiglio comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti e ne dà comunicazione ai capigruppo entro tre giorni. La disciplina è contenuta nel Regolamento del funzionamento del Consiglio comunale e della giunta.

CAPO IV - Il Segretario Comunale

Art. 31 - Nomina e competenze del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 32 - Attribuzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e dei Responsabili di struttura in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Al Segretario è inoltre affidata la direzione dei sistemi di controllo interno, esercitata secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco. In tale ambito esercita le seguenti prerogative gestionali ed organizzative:
 - a. coordina o sovrintende l'attività dei Responsabili di struttura e degli eventuali Responsabili delle unità di progetto, garantendone la sfera di autonomia gestionale;
 - b. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c. cura l'integrazione ed il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture;
 - d. verifica e controlla l'attività delle strutture nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco;
 - e. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritte private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - f. riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico, sottoponendolo alla Conferenza dei Responsabili di struttura al fine di proporre al Sindaco eventuali provvedimenti di modifica;
 - g. effettua, con i Responsabili di struttura, la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici; l'adozione delle iniziative nei confronti del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
 - h. fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e alle richieste di pareri consultivi dei Responsabili di struttura;
 - i. convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili di struttura.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - Principi Generali e Strumenti

Art. 33 - Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare all'amministrazione comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 34 - Strumenti

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare all'amministrazione comunale il Comune:
 - a. assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
 - b. attua i principi sul diritto di accesso degli interessati agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c. valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
 - d. assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
 - e. favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nell'ambito del Comune.

CAPO II - Le libere forme associative

Art. 35 - Libere associazioni

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni che operino nel territorio comunale all'azione comunale e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell'attività degli organi comunali.
2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operino attivamente nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.
3. I requisiti delle libere associazioni ed i rapporti con il Comune sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 36 - Partecipazione alla gestione dei servizi

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, e in particolare delle associazioni di volontariato, ai servizi d'interesse collettivo.
2. Il Comune attua il principio sancito nel comma 1 consentendo, secondo le modalità disciplinate da un apposito regolamento, l'accesso dei cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta ai dati statistici in possesso del Comune, l'uso di locali comunali, la formazione di apposite convenzioni con le associazioni di volontariato per coordinare la loro azione con quella del Comune, la consultazione delle associazioni di volontariato e delle associazioni di utenti quando debbano essere assunte iniziative correlate al settore di loro attività, nel rispetto del principio della sussidiarietà.

CAPO III - Le Consulte comunali

Art. 37 - Consulte

1. Il Consiglio comunale istituisce con regolamento apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per le funzioni del Comune stesso.
2. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta.
3. Col medesimo regolamento di istituzione sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte.

Art. 38 - Rapporti con le associazioni

1. Ai fini della composizione delle consulte, il regolamento previsto all'articolo 36 deve assicurare la presenza in ciascuna consulta delle associazioni più rappresentative, diverse dai partiti politici, che nell'ambito comunale operano specificamente nel settore inerente alla consulta.

Art. 39 - Rapporti con gli organi del Comune

1. È componente di diritto di ciascuna consulta il Sindaco, l'assessore e/o il consigliere comunale da lui delegati.
2. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente che deve possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
3. I componenti della Giunta e del Consiglio comunale possono assistere alle riunioni delle Consulte.

Art. 40 - Poteri delle consulte

1. Ciascuna consulta, nell'ambito del settore di propria competenza:
 - a. avanza proposte al Consiglio e al Sindaco per l'adozione di atti spettanti a tali organi, ai sensi dell'articolo 40.
 - b. esprime agli organi del Comune il proprio parere nei casi previsti e ogni volta che esso venga richiesto dagli organi stessi;
 - c. esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 84.
2. Quando una consulta formula al Consiglio proposte di deliberazioni, il Sindaco provvede a inserire la proposta della consulta nell'ordine del giorno del Consiglio nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 41 - Informazioni alle consulte

1. Per favorire l'esercizio delle funzioni da parte delle consulte, il Sindaco trasmette d'ufficio copia degli atti o dei documenti che risultino di particolare interesse per il settore di competenza di ciascuna di esse.

CAPO IV - Le Frazioni

Art. 42 - Le Frazioni

1. In relazione alle peculiari esigenze degli agglomerati abitativi sparsi nel territorio comunale e al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, sono state individuate le seguenti frazioni: Buscarella, Mezzano e Savasini.
2. La delimitazione delle frazioni è definita dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
3. La partecipazione a livello frazionale si attua mediante consultazioni e assemblee dei residenti nelle frazioni, a norma dell'articolo 43 e seguenti.

CAPO V - Le consultazioni dirette dei cittadini

Art. 43 - Consultazioni

1. Il Sindaco, su determinazione del Consiglio, assunta anche in base a richiesta di cittadini, indice consultazioni della popolazione, convocando l'assemblea dei cittadini residenti nel Comune per l'esame di proposte di deliberazione inerenti all'adozione o abrogazione di atti di competenza del Consiglio o del Sindaco o per l'esame di interventi da attuare.

Art. 44 - Modalità per la convocazione

1. Il Sindaco convoca l'assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la segreteria comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati l'ora e il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nell'assemblea.
2. L'avviso rimane depositato presso la segreteria comunale e affisso all'albo pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
3. Nei cinque giorni precedenti la documentazione relativa agli oggetti da trattare nell'assemblea è messa a disposizione dei cittadini presso la segreteria comunale.

Art. 45 - Disciplina dell'assemblea

1. All'assemblea possono partecipare attivamente solo i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; non sono ammesse deleghe.
2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, può richiedere a chi partecipi all'assemblea di documentare il possesso dei requisiti indicati al comma 1.
3. Le persone che non siano nel possesso dei requisiti indicati nel comma 1 possono solo assistere all'assemblea, senza prendere la parola e senza esprimere voto.
4. Il Sindaco può invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire all'assemblea in merito agli oggetti della convocazione.
5. Il Sindaco presiede l'assemblea ed esercita i relativi poteri di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale. Sotto la vigilanza del Sindaco, il Segretario comunale, o un dipendente comunale da lui delegato, redige un verbale sintetico dell'assemblea, riportando i contenuti essenziali degli interventi e l'esito delle eventuali votazioni.
6. Il Segretario comunale cura la conservazione del verbale e ne rilascia copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 46 - Determinazioni dell'assemblea

1. Nel corso dell'assemblea possono essere discusse solo proposte e questioni indicate nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 43.
2. L'assemblea può votare sulle proposte di deliberazione solo se risulti presente almeno un numero di cittadini, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 44, comma 1, non inferiore al 8% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. L'assemblea assume le sue determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 47 - Effetti delle decisioni dell'assemblea

1. Le determinazioni dell'assemblea non hanno effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.

2. Tuttavia, nel caso che l'assemblea abbia accolto una proposta di deliberazione il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio comunale entro 60 dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 48 - Assemblee limitate a categorie di cittadini o ai residenti in Frazione

1. Le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di assemblee limitate a categorie particolari di cittadini o ai residenti in Frazione.
2. Tali assemblee possono essere indette dal Sindaco solo per l'esame di questioni o di proposte che riguardino in modo particolare le categorie consultate o gli abitanti in quella Frazione.

Art. 49 - Altre consultazioni

1. Il Consiglio comunale o il Sindaco possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire elementi di valutazione su atti o interventi di competenza del Comune.
2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi, raccolte di firme ed altre modalità analoghe, e possono comportare anche l'espressione di voti per corrispondenza. Nel caso di consultazioni su questioni relativi a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, agli altri utenti del servizio.
3. Le modalità di svolgimento delle consultazioni e, in generale, la loro disciplina sono dettate con regolamento.
4. L'esito della consultazione non ha effetti vincolanti nei confronti degli organi del Comune.

CAPO VI – Consultazioni Referendarie

Art. 50 - Referendum consultivo

1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un referendum consultivo.
2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori dell'intero Comune. Nel caso di questioni che riguardino in modo esclusivo una singola frazione, può essere indetto un referendum riservato agli elettori residenti in quella frazione.

Art. 51 - Oggetto

1. Il referendum riguarda la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio comunale.
2. Il referendum sulla proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale non è ammesso se la legge o lo Statuto prevedano che quell'atto possa essere assunto solo su proposta del Sindaco.
3. Non sono ammessi referendum che propongano l'abrogazione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l'assunzione di mutui, il piano regolatore generale, nonché le questioni di materia statutaria. Il Referendum non è altresì ammesso su questioni relative a tributi locali e tariffe, nonché per le materie afferenti lo stato giuridico ed economico del personale.
4. Le consultazioni referendarie non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 52 - Proposta

1. Soggetti promotori di referendum possono essere:
 - a. il 10% degli iscritti nelle liste elettorali;
 - b. il Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 53 - Quesito

1. La proposta di referendum contiene l'enunciazione del quesito da sottoporre all'elettorato, costituito dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il quesito riguarda un singolo oggetto, è formulato in modo univoco e chiaro ed in termini che consentano ai cittadini una risposta esprimibile con 'si' o 'no'.

Art. 54 - Esito

1. La proposta di referendum si intende accolta quando abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 55 - Effetti

1. L'accoglimento di una proposta di referendum non ha effetti vincolanti nei confronti del Consiglio comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum.

Art. 56 - Disciplina del referendum

1. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.
2. I referendum si svolgono in un'unica tornata annuale nel periodo indicato dal regolamento; il bilancio preventivo contiene una specifica appostazione per la copertura della spesa.

CAPO VII - Altre forme di partecipazione

Art. 57 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli e associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle seguenti disposizioni.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti; copia delle stesse è affissa all'albo pretorio per almeno otto giorni.

Art. 58 - Istanze

1. Le istanze consistono in richieste scritte volte a sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del consiglio comunale.
2. La disciplina è contenuta in apposito regolamento.

Art. 59 - Petizioni

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 3% della popolazione residente, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza.
2. La disciplina è contenuta in apposito regolamento.

Art. 60 - Proposte.

1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 5% della popolazione residente, per l'adozione da parte dell'organo competente di un testo di deliberazione, comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondente ad un interesse collettivo.
2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'articolo 49 del Testo Unico e pone in discussione la proposta in Consiglio comunale entro 60 giorni dal suo ricevimento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco, questi provvede entro 30 giorni.

Art. 61 - Disposizioni comuni

1. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

Art. 62 - Diritto generale d'istanza

2. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d'istanza riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - Organizzazione oggettiva

Art. 63 - Principi organizzativi

1. L'organizzazione del Comune è progettata considerando la natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati e gli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale.
2. I criteri ispiratori della organizzazione del lavoro sono:
 - a. la valorizzazione delle professionalità;
 - b. l'individuazione di chiare responsabilità gestionali;
 - c. la flessibilità negli assetti organizzativi;
 - d. la semplificazione delle procedure;
 - e. l'assegnazione del personale sulla base delle effettive necessità.

Art. 64 - Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo

1. Le strutture funzionali del Comune operano nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte dei medesimi.
2. In particolare il Consiglio comunale determina gli indirizzi programmatici di ordine generale, i criteri generali di organizzazione, la disciplina regolamentare in materia di controlli interni e la Giunta definisce gli indirizzi gestionali e le norme regolamentari nelle materie organizzative.
3. il Sindaco sovrintende al buon funzionamento degli uffici, impartisce al Segretario comunale e ai Responsabili di Struttura le direttive del caso, tenendo conto degli indirizzi consiliari e di giunta, e vigila sulla loro applicazione. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui ritenga illegittime le direttive, ovvero lesive del principio di cui all'articolo 107 del Testo Unico, può motivatamente richiedere la loro conferma per iscritto, per tutti i conseguenti effetti.
4. L'attività delle strutture funzionali è sottoposta a forme di vigilanza ed a riscontri di efficienza e di economicità gestionale a cura del Sindaco e, per le rispettive competenze, del Segretario e dei Responsabili di Struttura, secondo le disposizioni del regolamento, anche ai fini della valutazione del personale e dell'assegnazione di benefici economici di rendimento.

Art. 65 - Rapporti tra le strutture funzionali

1. Le strutture funzionali sono organizzate secondo il principio di sovraordinazione ed integrazione, nei termini e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 66 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina, in conformità alle leggi, al presente Statuto, ai criteri generali deliberati dal Consiglio e tenuto conto dei contratti collettivi di lavoro per il comparto, i moduli organizzativi dell'ente, i compiti delle strutture organizzative, i meccanismi del loro funzionamento e correlazione, ed i riscontri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta.

CAPO II - Organizzazione soggettiva

Art. 67 - Contratti a termine di diritto privato

1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di organico di Responsabili di Struttura, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato.

2. L'assunzione di personale cui conferire le funzioni dirigenziali o di alta specializzazione, è effettuato nei limiti e con le modalità di legge e con i criteri previsti dal regolamento.

Art. 68 - Contratti di prestazione d'opera.

1. Per lo svolgimento di attività di elevato contenuto professionale o di peculiare qualificazione ovvero in casi di particolare necessità, nel rispetto e nei limiti del programma approvato annualmente dal Consiglio, il Comune può stipulare contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222, 2229 e seguenti del codice civile.
2. Tali contratti, conferiti con le modalità definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO III - Organizzazione dei servizi

Art. 69 - Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali

1. Il Comune organizza la gestione dei servizi pubblici resi alla collettività secondo il criterio di congruenza tra la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da un lato e la forma organizzatoria dall'altro, e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. In particolare le determinazioni inerenti all'organizzazione della gestione dei pubblici servizi devono dare atto, in modo congruo e circostanziato, della correlazione tra la forma organizzatoria ed il servizio da svolgere.
3. La determinazione di gestione di un pubblico servizio, gli obiettivi che si intendono conseguire, il piano tecnico e finanziario e la scelta della forma organizzatoria sono determinati, su proposta del Sindaco ed esperite le forme di partecipazione eventualmente.
4. La gestione dei pubblici servizi locali è informata ai criteri di efficienza nell'organizzazione della produzione delle prestazioni, di efficacia qualitativa e quantitativa della loro erogazione e dell'economicità operativa. A tal fine, il Comune definisce le relative modalità di controllo.

Art. 70 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, sulla base di quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali.
2. Sia per i servizi da gestire in forma imprenditoriale che per gli altri servizi la comparazione deve avvenire, nei limiti e alle condizioni definite dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 71 - Gestione in economia dei servizi pubblici

1. Sono gestiti in economia i servizi pubblici non comportanti un'organizzazione complessa e non aventi, per la tipologia delle prestazioni erogate, necessità di utilizzo di moduli produttivi.
2. La gestione in economia è operata secondo le discipline proprie dell'esercizio delle funzioni del Comune e della sua organizzazione, nel rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali stabilito dalla legge.

Art. 72 - Affidamento in concessione a terzi

1. Il Comune può affidare in concessione a terzi l'esercizio di un pubblico servizio, qualora ragioni di convenienza non ne consentano la gestione diretta.
2. La scelta del concessionario, salve restando le disposizioni di leggi speciali, è operata attraverso procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge.
3. Nell'atto di concessione è previsto che:

- a. i consiglieri comunali abbiano titolo ad ottenere dal concessionario le informazioni inerenti al servizio erogato, utili per l'esercizio del mandato;
- b. sia esercitabile il diritto di accesso nelle forme e limiti previsti dall'articolo 85 e seguenti.
4. Ove economie di scala lo rendano opportuno, il Comune può stipulare convenzioni di cui all'articolo 30 del Testo Unico al fine di affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi a terzi.

TITOLO V - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 73 - Criteri generali

1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico, ovvero mediante Consorzi, ai sensi dell'articolo 31.
2. Il Comune assume fra i suoi obiettivi la possibile realizzazione di una Unione di Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico con i Comuni vicini.

Art. 74 - Convenzioni per la gestione di servizi

1. Il Consiglio comunale coordina, mediante convenzione, l'erogazione dei servizi nel territorio del Comune con l'erogazione dei servizi da parte di altri Comuni.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione di servizi in forma associata. Le convenzioni possono riguardare la gestione di servizi nell'intero territorio del Comune, ovvero in alcune parti soltanto di esso.
3. Il Comune può stipulare convenzioni anche per la costituzione di uffici comuni con le modalità previste dalla legge.
4. Ai fini della deliberazione delle convenzioni previste nel comma 2, il Consiglio comunale verifica:
 - a. che il ricorso alla convenzione consenta al Comune di realizzare i principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b. che la convenzione assicuri al Comune idonee forme di pubblicità sui risultati del servizio e sui relativi costi e di accesso alla documentazione, nonché garantisca il diritto dei Consiglieri comunali ad ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato;
 - c. che la convenzione abbia una scadenza determinata e che sia garantito al Comune di recedere dalla convenzione, col solo onere di un congruo preavviso.

Art. 75 - Convenzioni per l'utilizzazione di uffici di altri Comuni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni per l'utilizzazione di uffici di altri Comuni, specie quando vi sia necessità di ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate o che il Comune non abbia convenienza o possibilità di istituire.
2. Nella convenzione sono fissati:
 - a. la durata del rapporto;
 - b. le modalità secondo cui l'ufficio del Comune sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività;
 - c. l'eventuale disponibilità minima che dovrà essere garantita al Comune;
 - d. gli oneri finanziari a carico del Comune.

Art. 76 - Convenzioni per l'utilizzazione di uffici comunali da parte di altri Comuni

1. Il Comune può consentire l'utilizzazione dei suoi uffici da parte di altri Comuni, sulla base di una apposita convenzione, previa verifica della compatibilità di tale utilizzo con le esigenze proprie del Comune.
2. Nella convenzione sono fissati:
 - a. la durata del rapporto;
 - b. le modalità secondo cui l'ufficio comunale sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività a favore di altri Comuni;

- c. l'entità dell'impegno dell'ufficio comunale che dovrà essere destinata agli altri Comuni;
- d. gli oneri finanziari a carico degli altri Comuni, determinati tenendo conto della quota di costo gravante sul Comune per le strutture e il personale messo a disposizione, commisurata all'entità dell'impegno presumibile a favore degli altri Comuni.

Art. 77 - Accordi di programma

1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, l'indizione di una Conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.
2. L'organo comunale competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

Art. 78 - Conferenze di servizi

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi, l'organo comunale competente in relazione all'oggetto della conferenza identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui egli deve attenersi.

Art. 79 - Disciplina speciale

1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è formulata con piena salvezza delle leggi statali o regionali che prevedano forme particolari di convenzioni, di unioni, di accordi di programma o di conferenze di servizi.

Art. 80 - Unione fra Comuni: criteri per l'adesione

1. Il Comune esprime il proprio interesse per l'ipotesi di un'Unione con i Comuni vicini.
2. L'adesione all'Unione non comporta la necessità di modifiche al presente Statuto; comporta solo l'inapplicabilità, per tutta la durata dell'Unione, delle disposizioni che risultino incompatibili con l'atto costitutivo e con lo Statuto dell'Unione.
3. Lo Statuto dell'Unione indicherà il livello minimo dei servizi demandati all'Unione che dovranno essere garantiti nel territorio comunale.

TITOLO VI - L'AZIONE AMMINISTRATIVA **CAPO I - La Programmazione**

Art. 81 - Partecipazione alle programmazioni di livello superiore

1. Il Comune è impegnato a rappresentare gli specifici interessi della collettività locale partecipando, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti di pianificazione della Provincia e della Regione.

CAPO II - I Regolamenti

Art. 82 - Procedure di formazione

1. Ai fini della predisposizione dei regolamenti di propria competenza, il Consiglio può discutere ed approvare un documento preliminare di indirizzi recante i criteri di impostazione e le principali scelte cui il Sindaco si atterrà nel formulare la proposta di regolamento.

Art. 83 - Forme di esternazione

1. I regolamenti sono resi pubblici mediante pubblicazione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione.
2. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista dalle leggi.
3. La raccolta dei regolamenti del Comune, curata e tempestivamente aggiornata dal Segretario comunale, è liberamente e immediatamente consultabile, senza alcuna formalità, da chiunque ne faccia richiesta verbale.

4. Al fine di assicurare la conoscenza e l'osservanza dei regolamenti comunali il Sindaco può curare o promuovere la loro diffusione e l'informazione su di essi nelle forme più opportune.

TITOLO VII - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

Art. 84 - Esercizio del diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, è garantito l'esercizio del diritto di accesso agli atti emanati dagli organi comunali, è altresì assicurato il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
2. Il diritto di accesso in particolare si esercita mediante visione degli atti e dei documenti ed estrazione di loro copia. La richiesta di visione e copia è soddisfatta dal Comune contemperando gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità e buon andamento dell'amministrazione.
3. La visione degli atti e dei documenti non comporta il pagamento di alcun tipo di onere. Il rilascio di copie è soggetto al pagamento del loro costo, secondo quanto stabilito con regolamento.

Art. 85 - Limitazioni al diritto di accesso

1. Oltre agli atti e ai documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa indicazione di legge, con regolamento sono determinate le categorie di atti e documenti per i quali il diritto di accesso può essere limitato o temporaneamente rinviato in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.
2. Il diritto alla riservatezza delle persone è tutelato dal regolamento con particolare riguardo agli atti e ai documenti concernenti le condizioni di salute, quelle personali e familiari e quelle economiche.
3. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso agli atti e ai documenti prevedendo la loro esibizione parziale o in forma aggregata, e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti interessati.
4. Le limitazioni al diritto di accesso civico e civico generalizzato sono disposte dal relativo Regolamento

Art. 86 - Accesso alle informazioni

1. Il Comune mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui esso dispone riguardo alle proprie funzioni, alle Aziende, ai Consorzi, alle Società cui esso partecipa, alla popolazione, al territorio e alle attività economiche e sociali che si svolgono in territorio comunale.
2. Le informazioni sono disponibili gratuitamente salvo il rimborso delle eventuali spese per la loro fornitura.

TITOLO VIII - ISTITUTI DI TRASPARENZA

Art. 87 - Collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata

1. Il Comune adegua l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi di sua competenza all'obiettivo di prevenire e impedire la diffusione di qualsiasi forma di criminalità organizzata, attenendosi al rigoroso rispetto della legislazione in materia.
2. In tutti i casi in cui per l'emanazione di provvedimenti o per la stipula di contratti la legge richieda o consenta l'accertamento di requisiti morali, il Comune ricerca la collaborazione delle autorità di pubblica sicurezza.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge di denuncia di fatti di reato, gli organi del Comune forniscono spontaneamente e sollecitamente alle Autorità di pubblica sicurezza le informazioni di cui dispongono che possano costituire utili indizi o elementi per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

Art. 88 – Rapporto al Consiglio

1. Entro il 15 maggio di ogni anno il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione, riferita all'anno solare precedente, avente per oggetto l'andamento generale delle principali attività svolte nell'anno appena trascorso.
2. La relazione deve consentire al Consiglio l'esercizio del suo ruolo di controllo.

TITOLO IX – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 89 - Ordinamento e principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti ivi previsti, al regolamento di contabilità.
2. In esecuzione del primo comma dell'art. 152 T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il Comune di Sannazzaro de' Burgondi adotta il regolamento di contabilità per definire, ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità degli Enti Locali e del proprio statuto, un insieme di strumenti contabili, articolati nelle fasi di previsione, gestione, rendicontazione che consentono di programmare, rilevare, misurare ogni fatto ed azione amministrativa di competenza dell'esercizio e, limitatamente alla programmazione, del triennio successivo, nonché le relative procedure, le responsabilità degli operatori ed i rapporti con terzi che rientrano nel campo dell'attività contabile-finanziaria.
3. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base degli strumenti contabili previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e nel pieno rispetto dei principi da questa fissati.

Art. 90 - Contratti

1. L'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto delle procedure previste dalle norme dello Stato, della Regione, di quelle comunitarie recepite o, comunque, vigenti nell'ordinamento giuridico italiano e dai Regolamenti comunali.
2. L'attività contrattuale, volta a realizzare i programmi approvati dal Consiglio e dalla Giunta, deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza ed efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
3. I Responsabili preposti alle singole unità organizzative, nei limiti stabiliti dai Regolamenti comunali, sono pienamente responsabili dell'attività contrattuale di propria competenza, del controllo circa la corretta esecuzione dei contratti, rappresentano legalmente il Comune e, nell'ambito dei principi e delle norme vigenti, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa atta a semplificare ed accelerare le procedure contrattuali.

Art. 91 - Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e i modi del loro svolgimento, adottando atti di indirizzo; contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative.
2. Sulla base del bilancio di previsione annuale e del DUP (Documento unico di programmazione) deliberati dal Consiglio, la Giunta definisce ed approva il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli Obiettivi costituenti nella loro unitarietà il Piano della Performance, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni di risorse umane, economiche e strumentali necessarie, ai Responsabili di struttura preposti alla loro attuazione.
3. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dai Responsabili di struttura competenti, in attuazione di quanto stabilito dalla Giunta o dal Consiglio.

4. I Responsabili di struttura, nell'ambito delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, emettono le singole disposizioni di spesa.
5. E', in ogni caso, attribuita ai Responsabili di struttura competenti l'adozione degli atti di esecuzione di precedenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese.

Art. 92 - Controlli interni

1. L'attività di Controllo interno delle azioni dell'Amministrazione è strutturata sulle tipologie e con le modalità previste dalla normativa vigente nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale e secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione.
2. I controlli interni devono essere gestiti secondo una logica di sistema e vengono disciplinati con apposito regolamento che identifica i ruoli e ne sviluppa i contenuti.
3. Deve essere applicato il principio della trasparenza agli esiti delle attività legate ai controlli interni.

Art. 93 – L'Organo di Revisione

1. La revisione della gestione economico finanziaria è affidata, in attuazione della legge, al collegio dei revisori o al revisore unico secondo quanto stabilito dall'art. 234 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. – L'organo di revisione del Comune di Sannazzaro de' Burgondi è composto da un solo membro.
2. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.
3. Non possono essere nominati Revisori i dipendenti dell'ente, nonché i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
4. Il Consiglio Comunale pronunzia la decadenza del Revisore che risulta inadempiente agli obblighi del suo mandato; la decadenza è disposta nel caso in cui il Sindaco, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida.
5. Il Revisore ha diritto di accesso agli uffici ed atti dell'amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria e dei dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo economico di gestione. Il Revisore, se invitato, può partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Art. 94 - Attività di controllo dell'Organo di revisione

1. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità. A tal fine esso segue l'attività dei servizi ed uffici comunali, nonché degli organismi partecipati per la gestione dei servizi, in modo da predisporre e trasmettere al Consiglio informazioni aggiornate che consentano la loro valutazione obiettiva in riferimento sia al livello di efficacia ed efficienza raggiunto, sia a quello realisticamente prospettabile. Il Revisore esercita ogni altra funzione specificatamente prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti.
2. Attraverso le proprie verifiche, il Revisore controlla l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario e a quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Il Revisore rilascia i pareri di competenza ai sensi delle norme di legge e regolamenti vigenti.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 - Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in esse richiamati

Art. 96 - Disposizione transitoria

1. Gli organi del Comune curano con sollecitudine, secondo le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni del presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale, con periodicità almeno biennale, sulla base di una relazione del Sindaco, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo.
3. Le variazioni delle disposizioni dello Statuto e la sua abrogazione sono deliberate secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
4. I regolamenti previsti dallo Statuto sono approvati entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore; entro lo stesso termine sono altresì adeguati allo Statuto i regolamenti vigenti.

